

L.R. 29 gennaio 2019, n. 1

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilita' regionale 2019).

(Approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 114/3 del 31 dicembre 2018, pubblicata nel BUR n. 5 febbraio 2019, n. 19 Speciale ed entrata in vigore il 1o gennaio 2019)

==== omissis=====

Art. 17

(Modifiche alla l.r. 9/2018 a seguito di impegni assunti, con il Governo, in attuazione del principio di leale collaborazione)

1. Alla legge regionale 22 maggio 2018, n. 9 (Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco) sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "Albo regionale" ovunque ricorrano nella l.r. 9/2018 sono sostituite con le seguenti: "Elenco regionale";

b) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:

"Art. 1

(Finalita')

1. La Regione Abruzzo riconosce e promuove, nel contesto dell'organizzazione e della programmazione turistica regionale, le Associazioni Pro Loco e loro consorzi come Associazioni che hanno finalita' di promozione turistica e di valorizzazione dei servizi, delle realta' e delle potenzialita' naturalistiche, culturali, sociali e gastronomiche delle localita' in cui operano.

2. Per favorire il perseguimento delle finalita' indicate nel comma 1, e' istituito l'Elenco regionale delle Associazioni Pro Loco.

3. La Regione Abruzzo riconosce il Comitato regionale abruzzese dell'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia (UNPLI) e le sue strutture sub-regionali intese quali organizzazioni di secondo livello che associano Pro Loco, anche allo scopo di accrescere la loro rappresentativita' presso i soggetti istituzionali, concorrendo in via diretta alla promozione turistica del territorio ed alle attivita' di accoglienza turistica.

4. Il Comitato regionale UNPLI Abruzzo, pertanto, puo' essere destinatario di contributi diretti per la sua attivita', oltre che per progetti di rilievo sovracomunale, provinciale e regionale.

5. La Regione Abruzzo puo' assegnare al Comitato regionale UNPLI Abruzzo ed alle sue strutture sub-regionali di secondo livello, un contributo annuo rivalutabile, da iscriversi in apposito capitolo di bilancio oltre a fornire beni mobili e immobili anche in comodato gratuito nonche' supporto materiale e logistico anche in comodato gratuito, per lo svolgimento delle attivita' istituzionali e turistiche.

6. La Regione svolge le funzioni di vigilanza e controllo di cui all'articolo 5 e comunque connesse al necessario aggiornamento dell'Elenco regionale.

7. Al fine di rendere coerente la concessione di contributi destinati alle Associazioni Pro Loco o a consorzi di cui facciano parte le Pro Loco con l'organizzazione e la programmazione turistica regionale e' istituito un Tavolo tecnico di coordinamento e confronto fra la Regione Abruzzo ed il Comitato regionale UNPLI Abruzzo.";

c) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

"Art. 2

(Compiti e obiettivi delle Associazioni Pro Loco)

1. Le Associazioni Pro Loco, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, svolgono le seguenti attivita' di interesse generale:

a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

b) organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

c) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

2. In particolare, in Abruzzo, le Pro Loco e loro consorzi hanno il compito di:

a) svolgere una fattiva opera per organizzare turisticamente le rispettive localita', proponendo alle amministrazioni competenti il miglioramento ambientale ed estetico della zona e tutte le iniziative atte a tutelare le bellezze naturali e a valorizzare il patrimonio culturale, artistico, storico-monumentale ed ambientale;

b) promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con gli enti pubblici o privati, iniziative finalizzate a costituire richiami turistici e a rendere piu' piacevole e interessante il soggiorno dei turisti e dei residenti, quali escursioni, visite guidate, mostre e rassegne, convegni, spettacoli, festeggiamenti, manifestazioni storiche, culturali, sportive ed enogastronomiche, nonche' azioni di solidarieta' sociale, recupero ambientale, restauro di monumenti e gestione delle loro visite;

c) al fine di favorire una maggiore valorizzazione dei beni culturali e promozione turistica del territorio di competenza, i Comuni, previa convenzione con le Associazioni Pro Loco, possono attribuire alle stesse attivita' di promozione di riserve naturali, musei culturali, storici, etno-antropologici, naturalistici e marini;

d) nell'ambito di quanto riportato alla lettera c), al fine di realizzare le azioni soprarichiamate, le Associazioni Pro Loco possono gestire rifugi montani, case per ferie, ostelli, foresterie, aree di sosta camper e di campeggio senza fini di lucro;

- e) sviluppare il rispetto per gli ospiti e per l'ambiente della localita';
- f) stimolare il miglioramento dei servizi di accoglienza, delle infrastrutture e della ricettivita' alberghiera ed extralberghiera;
- g) collaborare con gli Organi competenti per il miglioramento della conduzione dei servizi di interesse turistico;
- h) curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti anche con l'apertura di appositi uffici eventualmente in collaborazione con altre associazioni e con enti, dandone opportuna comunicazione al Servizio competente. Lo stesso con determinazione dirigenziale rilascia il nulla osta con l'assegnazione della denominazione in funzione dei servizi offerti dall'ufficio, inserendo l'ufficio nella rete informativa turistica regionale. Il Servizio regionale oltre al nulla osta rilascia le linee guida e procedure standard riferite al nuovo Sistema Informativo Regionale cui la Pro Loco deve uniformarsi nella gestione delle attivita' di informazione e accoglienza turistica;
- i) promuovere e sviluppare attivita' nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della localita', quali proposte turistiche specifiche per la terza eta', progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunita' locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici.
3. In relazione a quanto previsto nel comma 2, lettera d), la normativa regionale di riferimento e' quella prevista dalla legge regionale 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere).
4. Le Associazioni Pro Loco partecipano a pieno titolo, sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente e dai propri statuti, alle attivita' di ricerca, ai gruppi di studio, alle commissioni e comitati che operano nel campo del turismo o in settori a questo connessi, nonche' alla gestione delle istituzioni culturali e delle strutture turistiche a natura pubblica.";
- d) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) al comma 1:
- a) le lettere g) e j) sono abrogate;
- b) la lettera i) e' sostituita dalla seguente:
"i) la possibilita' nell'ambito della propria attivita' di promozione turistica, di intraprendere azioni di partenariato con la Regione, il Comune, gli Enti Parco, le DMC (Destination Management Company), le PMC (Product Management Company) e gli altri enti locali in genere;"
- c) la lettera n) e' sostituita dalla seguente:
"n) in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo della Pro Loco e' devoluto ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. 117/2017.";
- 2) il comma 2 e' abrogato;
- e) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. L'iscrizione all'Elenco regionale e' riconoscimento necessario per l'assegnazione alle Pro Loco di fondi gestiti dalla Regione.";
2. dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Possono essere inserite nell'Elenco regionale sia le Pro Loco iscritte al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) che quelle non iscritte.";
- f) il comma 7 dell'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"7. Qualora abbia accertato che il venir meno delle condizioni previste dal comma 1 dipenda dal mancato rinnovo degli organi sociali, la Regione ne da' immediata comunicazione all'UNPLI Abruzzo per verificare la possibilita' o meno di ripristinare il loro regolare funzionamento.".

Art. 18

(Norma Finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui alla presente legge trovano copertura finanziaria con la legge di bilancio 2019-2021.

Art. 19

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2019.